



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

Ord. N. 586.. Del 09-06-2017

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY IN OCCASIONE DELLA 2° EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA TRAGEDIA GRECA.

IL SINDACO

Premesso che l'amministrazione Comunale ha programmato un articolato calendario di eventi socio-culturali per il mese di giugno c.a.;

Tenuto conto che, a Ragusa Ibla, dal 9 all'11 giugno c.a. si svolgerà la 2° Edizione della manifestazione denominata Festival Della Tragedia Greca e che nell'ambito del programma stilato è previsto per il 10 giugno, alle ore 20.00, la rappresentazione della tragedia denominata "PROMETEO INCATENATO" che si svolgerà presso la Scalinata San Giorgio e si prevede di allocare i partecipanti in piazza Duomo;

Considerato che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

Valutato che l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti delle attività ubicate nell'area ricompresa di Ragusa Ibla specifiche disposizioni a tutela della sicurezza in occasione della manifestazione del 10 giugno c.a, nonché limitatamente alla propria competenza misure di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

Visto l'art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, **dalle 16:00 del 10 giugno alle 02:00 del 11 giugno c.a. a Ragusa Ibla:**

1. Ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, **il divieto di vendita in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;**
2. A chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;
3. Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS.
4. Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Responsabile della Protezione Civile è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Ragusa, dando mandato al responsabile dell'ufficio stampa dell'Ente di dare ampia diffusione della presente ordinanza anche su periodici e/o quotidiani locali.

Dare atto che la presente ordinanza è stata trasmessa, con nota prot. n. del al Prefetto di Ragusa.

AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa ed al Comando Polizia Locale di Ragusa per gli aspetti di specifica competenza, nonché al Responsabile della Protezione Civile.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 08.06.2017

Il Sindaco
Ing. Federico Piccitto

